

ALLEGATO

Avv. Laura Montanti
Via G. Marconi, 39
Erice - Casa Santa (Trapani)

I.A.C.P. TRAPANI

Prot. 19715

Data: 11-12-2015 - ARRIVO

AFF. GEN. - PERSONALE - PRESID



A I

[Handwritten signature]



Al Capo Settore Amministrativo
Al Commissario ad acta
LORO SEDI

Oggetto: profili di illegittimità dell'articolo art. 6, comma 2, del regolamento per il funzionamento dell'ufficio legale adottato con deliberazione commissariale n.95 del 17/11/2015 - Istanza di riesame in autotutela delle prescrizioni regolamentari censurate.

La sottoscritta avv. Laura Montanti, dipendente di codesto Istituto con il profilo professionale di Funzionario Avvocato, rassegna quanto segue.

L'articolo 6, comma 2, del regolamento per il funzionamento dell'ufficio legale adottato con deliberazione commissariale n.95 del 17/11/2015, disciplina il trattamento economico spettante all'avvocato per le funzioni di rappresentanza e difesa processuale dell'ente, disponendo quanto segue:

a) nel caso di pronuncia favorevole all'amministrazione con condanna della controparte soccombente alla refusione delle spese di lite all'avvocato incaricato della difesa dell'amministrazione saranno corrisposte le somme, liquidate nella pronuncia a titolo di diritti di procuratore ed onorari; tali diritti ed onorari saranno riconosciuti e pagati, nella misura del 50 % delle somme recuperate dopo che tali spese, poste a carico di parte soccombente, siano state rimosse dall'ente a cura dell'avvocato ovvero su spontaneo adempimento delle suddette parti a seguito degli atti azionati dai legali medesimi.

La richiamata prescrizione deve ritenersi illegittima per evidente contrasto con la vigenti norme di legge.

Ed infatti, il comma 3, art. 9, D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, nel disciplinare il compenso professionale spettante all'avvocato di pubbliche amministrazioni nel caso di sentenza favorevole con recupero delle spese a carico di controparte, dispone quanto segue: "le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati(...), nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7".

Tale prescrizione, correttamente interpretata, limita la materia oggetto di disciplina regolamentare alla sola "ripartizione" dei compensi professionali recuperati (si badi bene, non la debenza), secondo criteri (misura della ripartizione e modalità) in esso fissate.

Le somme, in sostanza, sono ripartite fra gli avvocati che, nell'esercizio dello ius postulandi, hanno contribuito all'esito favorevole del giudizio, nel caso in cui l'ufficio di avvocatura pubblica sia costituito da più professionisti.

Pertanto, il regolamento attuativo del citato articolo dovrà prevedere criteri di "misurazione" della ripartizione ai diversi avvocati dotati di ius postulandi di

cui si compone l'Ufficio legale, con il solo limite del "tetto" previsto dal successivo comma 7 secondo cui i compensi professionali per spese recuperate e per spese compensate (commi 3 e 6, I° periodo), "possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo".

La sola parte eccedente il "tetto" di cui al comma 7 (trattamento economico complessivo), può essere incamerata dall'Ente, il quale non ha altra fonte e causa di legittimazione per incamerare importi diversi dall'eccedenza rispetto al limite del trattamento economico complessivo.

Infatti, nel comma 5, art. 9, D.L. 90/2014, il legislatore ha stabilito che i regolamenti degli enti pubblici devono prevedere "i criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3", elencando i principi di base, mentre in nessuna sua parte la norma (e non solo il comma) prevede la "discrezionalità" dell'Ente di incamerare quote diverse da "la parte rimanente" rispetto "ai limiti di cui al comma 7".

L'orientamento sopra esposto è aderente al dettato normativo ed è altresì conforme alla posizione espressa dall'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici con la Circolare interpretativa n. Pr/17/2014.

Alla luce della richiamata normativa appare illegittima la prescrizione regolamentare che attribuisce a codesto Ente il diritto di incamerare il 50 % delle spese legali recuperate a carico della controparte soccombente.

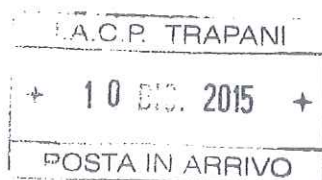
L' articolo 6, comma 2, lettera b) del citato regolamento dispone, inoltre, che, in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese legali, è riconosciuto all' avvocato un compenso pari all'onorario previsto nella tabella fissata dal decreto ministeriale 10.03.2014 nr.55 ridotto del 60 %.

Tale prescrizione non è rispettosa del principio sancito dall' art. 23 della L. 247/2012, legge professionale forense, secondo cui agli avvocati degli Enti pubblici deve essere garantito un "adeguato compenso" per l'attività di rappresentanza e difesa svolta.

Poiché il decreto ministeriale 10.03.2014 nr. 55 – preso a riferimento per determinare l'onorario spettante in caso di compensazione delle spese legali – non prevede riduzioni degli onorari maggiori del 50%, la riduzione del 60 % dell'onorario prevista dall'articolo 6, comma 2, lett b. appare illogica, in contrasto con le prescrizioni del D.M. 5/2014 e con il principio legale di "adeguatezza" del compenso professionale spettante all'avvocato.

Alla luce delle superiori considerazioni si chiede di riesaminare in autotutela il regolamento in oggetto, rimuovendo le censurate prescrizioni illegittime ed adeguandolo ai richiamati principi normativi vigenti nella materia de qua.

Trapani, 09/12/2015



Avv. Laura Montanti